



www.inac-cia.it



A cura del Patronato Inac  
tel. 06 3201506 - fax 06 3215910

INFORMAZIONE SU WELFARE | ASSISTENZA | PENSIONI | INFORTUNISTICA | FISCO

Edito da Agritec Srl - Anno VIII - N° 4 - Dicembre 2022

Periodo difficile per il tessuto sociale. Guerra, carovita e post-Covid-19.

# IMPEGNO PER LE PERSONE

*Innovare rispettando i "valori" è possibile.*

## Editoriale

*Nessuno più di noi conosce i bisogni delle persone!*

ALESSANDRO MASTROCINQUE  
Presidente Patronato INAC



Ogni giorno, come Patronato INAC, accogliamo ed ascoltiamo migliaia di cittadini. Certi di non peccare di presunzione, affermiamo di conoscere i reali bisogni di una vasta platea del tessuto sociale del Paese. Il nostro ruolo peculiare, ci consente di avere costantemente il polso della situazione e ci accredita quale interlocutore credibile ed autorevole delle Istituzioni, dei governi e dei governanti. Oltre alle attività dettate dal nostro status di Ente di pubblica utilità, dobbiamo saper trasferire ai decisori politici, le aspettative e le legittime istanze delle persone. Ed è proprio per questa specifica finalità, che intendo caratterizzare il mio mandato da presidente del Patronato INAC-Cia, con l'impegno nell'innalzare quanto più possibile, il livello di reputazione del nostro Istituto. Una reputazione che si è consolidata in oltre 50 anni di attività di assistenza e consulenza ai cittadini e che oggi deve saper imprimere una accelerazione sul fronte della proposta tecnico-politica. Le persone che ci affidano il mandato di patrocinio, appongono la loro firma non solo per aver riconosciuto un diritto e per avere garanzie che la pratica vada a buon fine, ma ci dicono chiaramente che dobbiamo rappresentarli. Questo ci responsabilizza, ci impone attenzione sull'evoluzione migliorativa delle normative del welfare, del sistema previdenziale e pensionistico. Lo dobbiamo fare, per gli anziani di oggi e quelli futuri ma soprattutto per i giovani.



## Strangolati dalle emergenze!

Il Covid, la guerra Russia-Ucraina, la speculazione sull'energia: famiglie ed imprese, sono allo stremo e gli aiuti a pioggia non bastano più! Sono ormai quasi tre anni, esattamente da febbraio del 2020, che le emergenze si susseguono a cui il Governo di turno cerca di porre rimedio, con aiuti tampone, erogati una-tantum ed a pioggia a platee più o meno estese di imprese e famiglie. Aiuti a volte legati all'Isee, altre al reddito, altre ancora senza limiti, sempre però senza un'idea strutturale. Un metodo, che se era comprensibile rispetto all'emergenza Covid, oggi, con l'inflazione al 10%, con l'aumento dei tassi d'interesse e con aumenti generalizzati su tutto, spinti dall'aumento dei costi energetici, appare totalmente inadeguato. I Centro Servizi alla Persona di Cia, presso i quali il CAF-Cia, il Patronato INAC e l'Associazione ANP, assistono quotidianamente cittadini e pensionati, lanciano l'allarme: servono misure strutturali con effetto a lungo termine, perché le famiglie sono allo stremo e le imprese, altrettanto stremate, mi-

nacciano di chiudere ed in effetti molte lo fanno! Per il nuovo Governo la soluzione non potrà più essere "tamponiamo", ma "diamo certezze"! Occorre adeguare l'importo delle pensioni minime almeno a € 780, limite considerato vitale dalla UE, insieme ad una riduzione strutturale del cuneo fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori, che a parità di costi per le imprese, lasci più soldi nelle tasche degli stessi lavoratori. Ed insieme a questo, serve una politica energetica che incentivi in maniera forte l'approvvigionamento da fonti rinnovabili: nove mesi per autorizzare la connessione di un impianto fotovoltaico, non sono più accettabili! Occorre poi, che lo Stato, oltre ad azzerare le accise ed i costi fissi, si faccia carico degli aumenti delle bollette di luce e gas. Senza tali provvedimenti, salta il sistema sociale con conseguenze imprevedibili. Le famiglie e le imprese sono unite nel grido disperato: non ce la facciamo più!

CORRADO FRANCI

## Il Patronato INAC

*Il primo Patronato a credere nel Servizio Civile*

LAURA RAVAGNAN  
Direttore generale Patronato INAC

Fin dall'inizio, nel 2012, per il Patronato INAC-Cia la scelta del Servizio Civile nazionale si è collegata alle finalità del nostro Patronato, per la difesa dei diritti sociali dei cittadini, nell'attenzione verso gli anziani, nell'accoglienza verso gli stranieri e nell'aiuto concreto ai cittadini in difficoltà. Ci abbiamo creduto ancor prima di quell'anno e già nel 2006 iniziammo a presentare i necessari progetti, senza però ottenerne l'approvazione. La nostra perseveranza è stata premiata! Quest'anno celebriamo il primo decennio di impegno nei progetti di Servizio Civile, approvati e portati a conclusione. I nostri valori e la nostra mission, ben si sposano con i precetti del Servizio Civile e ci hanno consentito di coinvolgere numerosissimi giovani e di sigillare con loro, un patto generazionale in cui confidiamo. Siamo convinti che per sviluppare il capitale umano, è fondamentale investire sui

giovani. La progettazione si è concentrata negli ambiti "Assistenza", "Educazione" ed "Ambiente", oltre che dell'Agricoltura Sociale, in collaborazione con Cia-Agricoltori Italiani. Nel 2012 abbiamo realizzato i primi 2 progetti, con 8 volontari approvati, anche se ne avevamo richiesti 52 (!). Progetti attuati nella regione Campania, per le sedi INAC di Benevento e Caserta, con oltre 60 (!) giovani che si sono presentati per le selezioni. Nello stesso anno, la progettazione nazionale si è trasferita anche nelle singole regioni: in Toscana, con 1 progetto finanziato per 10 giovani distribuiti su 9 sedi provinciali; in Veneto, con un progetto per 2 giovani



Continua a pagina 2



RISPARMIARE SU LUCE E GAS? CON NOI ORA PUOI!

www.cia.it



Segue dalla prima pagina

## Il Patronato INAC

*Il primo Patronato a credere nel Servizio Civile*

Laura Ravagnan  
Direttore generale Patronato INAC

per 2 sedi provinciali; nelle Marche, con 1 progetto per 4 volontari su 4 sedi provinciali. Tali iniziative hanno consentito l'accreditamento di INAC presso le amministrazioni regionali e di creare una rete locale di partner, utile anche per la progettazione nazionale. Oggi, a distanza di dieci anni dalla prima esperienza, per lo sviluppo e l'attuazione dei progetti di Servizio civile, INAC ha 168 sedi accreditate, di cui 167 in Italia ed una in Albania. Ma non è solo nel numero dei progetti e dei volontari impiegati, che si realizza il successo di INAC nel Servizio Civile. Aprendosi ad esso, INAC si è dato la possibilità di allargare i propri orizzonti, di mettersi a confronto con realtà nuove, di proporsi un nuovo modo di fare patronato. Abbiamo fatto nostri i principi della difesa civile, ci siamo innovati e cimentati in nuove sfide, come quella del Servizio Civile Digitale. Insieme ai giovani per contribuire a costruire una pace in Italia e all'estero, per promuovere i diritti umani, l'inclusione sociale ed il benessere per tutti, contribuendo a perseguire gli obiettivi di Agenda 2030, per lo sviluppo sostenibile.

## Assegno Unico Universale

*Nel 2023 niente nuova domanda se l'Isee non è cambiato*

Forse non sarà necessario presentare la domanda di rinnovo dell'Assegno Unico ed Universale, per quei soggetti per i quali la situazione Isee non è variata rispetto all'anno precedente e l'Inps è già in possesso dei dati necessari per liquidare l'assegno. Questa pare sia la volontà dell'Inps, finalizzata ad agevolare gli interessati. In ogni caso però, gli stessi dovranno verificare che quantomeno la situazione del nucleo familiare non sia variata. La domanda per il riconoscimento dell'assegno, deve essere presentata dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata dai soggetti la cui situazione patrimoniale e reddituale è variata rispetto all'anno precedente. Per chi ha un valore Isee superiore a € 40mila o non ha certificato l'Isee all'Inps, l'assegno unico continuerà ad essere erogato

nella misura minima anche nell'anno successivo. Per contro, chi ha diritto alla quota aggiuntiva dell'assegno, conseguente al valore Isee inferiore a € 40mila, dovrà comunque rinnovare l'Isee per continuare a ricevere la maggiorazione. Ricordiamo al lettore che l'Assegno Unico ed Universale ha inglobato e quindi sostituito, le detrazioni fiscali previste per i figli a carico fino a 21 anni e gli assegni al nucleo familiare. Chi non ha ancora presentato la domanda può comunque provvedere entro la fine di ciascun mese ed iniziare ad incassare dall'Inps l'assegno dal mese successivo. Attenzione però, chi non ha presentato la domanda, entro il 30 giugno scorso, non può più ottenere le mensilità arretrate. Infatti, a partire dalle domande presentate dal mese di luglio, il richiedente ha diritto di ricevere l'assegno solo dal mese successivo alla richiesta.

DANIELA ZAMPERINI

## Deroga dei 15 anni di contributi ai fini pensionistici

*Ai Lavoratori domestici non si applica*

Con una recente sentenza la Cassazione ha ribadito che in determinate situazioni, la deroga che consente il pensionamento di vecchiaia con il requisito contributivo ridotto di 15 anni, non è applicabile. Nel 1992 la riforma Amato ha elevato il requisito contributivo minimo da 15 a 20 anni. Per la pensione di vecchiaia sono state introdotte specifiche deroghe all'aumento appena citato. Una di queste è la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia mantenendo il requisito contributivo minimo di 15 anni, riconosciuta ai lavoratori dipendenti con almeno un contributo settimanale accreditato 25 anni prima della decorrenza della pensione e che hanno almeno 10 anni con copertura contributiva inferiore a 52 settimane all'anno. L'Inps ha più volte precisato che la deroga in argomento non è applicabile ai lavoratori occupati per l'anno intero, ai quali viene accreditato un numero di contributi inferiore a 52 settimane, per effetto di specifiche norme che regolamentano l'accredito dei contributi ai fini pensionistici. La deroga non è applicabile

per gli anni nei quali l'accredito di contributi inferiore a 52 settimane è dovuto a:

- mancato rispetto del minimale retributivo;
- presenza di periodi di aspettativa non retribuita;
- lavoro a tempo parziale e lavoro domestico per meno di 24 ore settimanali.

Quest'ultima è la casistica su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione: ai lavoratori domestici non è possibile applicare la deroga, in presenza di anzianità assicurativa di almeno 25 anni e almeno 10 anni con copertura contributiva inferiore alle 52 settimane annue.

ROMOLO ESPOSITO

## Contributi

*Sale ancora il tasso per le rateazioni*

A distanza di poco più di un mese dall'ultimo aumento, l'Inps aggiorna di nuovo i tassi di interesse per dilazioni e sanzioni civili. La novità è conseguente all'aumento del costo del denaro stabilito dalla Banca Centrale Europea. Dal 14 settembre l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili sale al 7,25%. I piani di ammortamento già notificati alla predetta data sulla base del precedente tasso d'interesse non subiscono modifiche. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 7,25% è applicato dalla contribuzione del mese di agosto. Nel caso di omissioni contributive, mancato o ritardato pagamento di contributi, la sanzione civile è pari al 6,75%. Quest'ultima misura si applica anche in caso di «regolarizzazione spontanea»,

ovvero quando la denuncia della situazione debitoria viene effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti e comunque entro 12 mesi dal termine fissato per il pagamento dei contributi. Nessuna novità per l'ipotesi di «evasione contributiva»: si applica la sanzione civile del 30%, nel limite del 60% dell'importo di contributi o premi non pagati. Nei casi di mancato o di ritardato pagamento di contributi o premi a causa di oggettive incertezze per contrastanti orientamenti, giurisprudenziali o amministrativi, poi riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione è pari sempre al 6,75%. Si ricorda che nelle ipotesi di procedure concorsuali, le sanzioni vengono ridotte.

FRANCESCO AMBROSIO

## Contributi da servizio militare

*Non sono rinunciabili se producono effetti sostanziali*

Tra le varie contribuzioni figurative che è possibile farsi riconoscere, una delle più importanti è senz'altro il servizio militare. Sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi possono presentare all'Inps la domanda per chiedere l'accredito figurativo del periodo nel quale il lavoratore ha svolto il servizio di leva. Detta contribuzione risulta valida sia ai fini del rispetto del requisito contributivo necessario per ottenere la pensione, sia per la determinarne l'importo. È bene ricordare che l'operazione è gratuita e può essere vantaggiosa per i lavoratori che possono, in questo modo, anticipare la data di pensione o aumentare l'importo. Tuttavia è bene prestare attenzione prima di richiedere l'accredito, perché in alcuni casi può risultare penalizzante per il lavoratore all'atto del pensionamento. È il caso ad esempio, dei soggetti il cui primo contributo previdenziale risulta accreditato dopo il 1995 e che quindi, per il calcolo della pensione, sono destinatari del sistema contributivo. Questi soggetti, oltre alle ordinarie regole di pensionamento

(67 anni di età e almeno 20 anni di contributi per la vecchiaia e con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini per l'anticipata), possono andare in pensione con 64 anni di età e 20 anni contributi. Quest'ultimo sistema di pensionamento è condizionato dell'importo minimo che dovrà avere la pensione: almeno pari a 2,8 volte l'importo dell'Assegno Sociale. In caso contrario, l'interessato potrà andare comunque in pensione con 70 anni di età ed almeno 5 anni di contributi. Ed ecco il problema: se il periodo di servizio militare, come è nella maggior parte dei casi, si colloca prima del 1996, determina il passaggio dal sistema contributivo al sistema misto e questo preclude le possibilità di pensionamento sopra specificate. Nel caso appena riportato, non è possibile chiedere la rinuncia all'accredito del servizio militare, cosa invece prevista per tutti gli altri accrediti figurativi su domanda. Il determinarsi di effetti sostanziali sulla posizione previdenziale del contribuente, di fatto impedisce la

rinuncia dell'accredito. La rinuncia non è esercitabile anche dai lavoratori della gestione pubblica iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Stato (CPTS), per i quali tale accreditamento avviene d'ufficio.

ROMOLO ESPOSITO



## Bonus contro il caro energia

Rinnovo a novembre

Per fronteggiare l'incremento dei costi energetici e cercare di ridurre il loro peso sui cittadini e sulle imprese, il Governo uscente ha emanato il decreto legge "Aiuti-ter". Sono disposte nuove e diverse indennità destinate ai lavoratori autonomi e dipendenti e ad altre categorie. Per i lavoratori dipendenti è stato disposto un bonus un tantum di € 200, se il reddito personale non supera 35mila euro. In aggiunta a quel bonus, viene ora disposta una somma aggiuntiva di € 150, destinata a coloro che a novembre, percepiranno una retribuzione non superiore a € 1.538. Quest'ultima somma verrà corrisposta automaticamente a novembre. Per i

lavoratori autonomi, compresi i professionisti indipendenti iscritti all'Inps o alle rispettive casse professionali, è disposto, su richiesta, un bonus di €150, a condizione che nel 2021 l'interessato non abbia percepito un reddito superiore a 20mila euro. Per i soggetti che percepiscono indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca e per i nuclei titolari del Reddito di Cittadinanza, è disposta un'indennità di €150, che sarà accreditata nel mese di novembre. Stesso bonus di € 150 per i residenti in Italia, titolari di pensione contributiva, pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Questi ultimi beneficiari devono essere titolari di un reddito personale per il 2021,

non superiore a 20mila euro. Su domanda, l'Inps erogherà il medesimo bonus ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Il limite di reddito personale è comunque di 20mila euro. Dell'indennità beneficeranno su richiesta, anche i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, con reddito personale non superiore a 20mila euro. Il bonus è disposto anche per i lavoratori domestici titolari di uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto, che verrà pagata automaticamente dall'Inps a novembre.

FRANCESCO AMBROSIO

## Decreto aiuti bis

Gli assegni inferiori a mille euro diventano impignorabili, ma non solo...

Il Decreto aiuti bis ha disposto una serie di "rinnovi" di misure che erano già state introdotte e che sono state importanti durante un periodo complesso come quello attuale. Una in particolare riguarda i lavoratori fragili. I lavoratori appena citati, possono svolgere il proprio lavoro in modalità agile anche attraverso l'impiego ad altra mansione, ricompresa nella stessa categoria o area d'inquadramento definita dai contratti collettivi, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, fino al 31 dicembre 2022. Novità sono previste anche in materia di impignorabilità delle pensioni. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione o indennità, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di mille euro. Attualmente la pignorabilità è ammessa per la parte eccedente 1,5 volte il

valore dell'assegno sociale. Altra disposizione riguarda l'anticipo della rivalutazione delle pensioni:

- viene anticipato al 1° novembre 2022 il pagamento del conguaglio per il calcolo dell'adeguamento delle pensioni, per il 2021, pari allo 0,2%;
- per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 è disposto un incremento di 2 punti percentuali, della percentuale di variazione per il calcolo dell'adeguamento delle pensioni, da applicarsi dal 1° gennaio 2023. L'incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore ad € 2.692.

FRANCESCO AMBROSIO

## Assegno Sociale

Non rilevano le scelte di vita

Molto spesso l'Inps respinge la domanda di Assegno Sociale, dato che per l'Istituto non è riscontrato il presupposto fondamentale per il riconoscimento: lo "stato di bisogno" del richiedente. Stato di bisogno che secondo l'Inps non è riscontrabile se il richiedente, separato o divorziato, ha rinunciato all'assegno di mantenimento, oppure ha accettato una somma più bassa. Con una recente sentenza, la Cassazione ha affermato che ai fini del riconoscimento dell'Assegno Sociale si deve tener conto solo del requisito dello stato di bisogno del richiedente, dimostrato dall'assenza di redditi o dal possesso di redditi minimi e comunque inferiori al limite fissato dalla legge. Per i giudici è irrilevante l'ipotesi di "redditi potenziali non percepiti" perché ad esempio, l'assegno di mantenimento non è stato richiesto o se ne è accettato uno in misura inferiore. Di fatto l'unico parametro cui la legge impone di far riferimento, è quello del reddito percepito dall'interessato, senza che si possa valutare in modo soggettivo, da parte dell'Inps, la sussistenza dello stato di bisogno. I requisiti per accedere all'assegno sociale sono la cittadinanza italiana, il raggiungimento di una determinata età e il non superamento di un altrettanto, determinato reddito. A nulla rileva quindi, se il richiedente l'assegno si trova senza redditi per avere male gestito il patrimonio o rinunciato ad un impiego o ad un credito. La norma, infatti, non richiede che la mancanza di redditi sia incolpevole. Fatte salve le condotte simulatorie e/o fraudolente, ciò che rileva è la nozione di redditi effettivamente percepiti.

ROMOLO ESPOSITO

## Pensione con salvaguardia e pensione supplementare

Gli iscritti alla Gestione Separata che non rispettano i requisiti necessari per ottenere una pensione con i soli contributi versati in detta gestione, possono utilizzarli per ottenere una pensione supplementare quale lavoratore parasubordinato, a condizione che risultino già titolari di una pensione diretta. La pensione deve essere liquidata quale lavoratore dipendente o autonomo, con almeno 67 anni di età. L'eventuale pensionamento avvenuto beneficiando di una delle otto salvaguardie succedutesi negli anni per ovviare alle storture create dalla legge Fornero, non preclude la possibilità di ottenere la pensione supplementare in gestione separata.

ROMOLO ESPOSITO

## Ape Sociale

I requisiti

Per poter ottenere l'Ape Sociale, oltre al requisito di almeno 63 anni di età, l'interessato deve avere almeno 30 o 36 anni di contributi. Sono sufficienti 30 anni per i disoccupati che hanno terminato di fruire della Naspi, per i lavoratori che assistono familiari di primo o secondo grado con handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per i soggetti con invalidità di almeno il 74%. Occorrono 36 anni di contributi per i soggetti impegnati nei lavori gravosi o pesanti, svolti in via continuativa per 6 anni negli ultimi 7, oppure 7 negli ultimi 10. Ai lavoratori del settore edile e ceramiche sono sufficienti 32 anni. I contributi che possono essere considerati per rispondere al requisito contributivo sono quelli accreditati a qualsiasi titolo, ad eccezione di quelli accreditati nelle casse professionali, quali ad esempio quelle dei medici, farmacisti, geometri, avvocati ecc. E' ammesso il cumulo dei periodi di lavoro dipendente, au-

tonomo, gestione separata, pubblico, contributi volontari, da riscatto, contributi figurativi da disoccupazione e malattia, periodi di lavoro all'estero in paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia. Non vengono considerate le maggiorazioni contributive, quale ad esempio quella prevista per i soggetti con invalidità almeno pari al 74% (due mesi di contributi ogni anno di lavoro). Nel caso di lavoratrici madri, è prevista una riduzione del requisito contributivo di 1 anno per un figlio o di 2 anni per due o più figli. L'importo della rata mensile dell'Ape Sociale è determinato all'accesso alla prestazione e non può superare € 1.500 lordi per 12 mensilità. Nel momento in cui il titolare di Ape Sociale raggiunge i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia, deve presentare la specifica domanda.

DANIELA ZAMPERINI



Caro lettore fai attenzione

Se vuoi continuare a ricevere questo giornale al tuo indirizzo, per l'anno in corso, aiutaci con un contributo di almeno 10 euro, tramite bonifico bancario sull'Iban:

IT25B0103003232000001048863  
Monte Paschi di Siena Agenzia N° 88 - Roma

Oppure utilizza un bollettino di Conto Corrente postale intestato a:

INAC - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini  
Via M. Fortuny, 20 - 00196 Roma,  
Conto Corrente N° 98191000

In entrambi i casi, nello spazio causale scrivi: Diritti Sociali e indica l'indirizzo presso il quale vuoi ricevere il giornale.

DECIDI TU L'IMPORTO. CHE VALORE DAI ALL'INFORMAZIONE?

## Credito d'imposta agevolazione prima casa

Il momento di maturazione del diritto

Il diritto al credito d'imposta per riacquisto della prima casa, matura con un secondo atto di acquisto poiché il precedente atto era in esenzione di imposta scaturendo ossia acquisito effettuato per un accordo di separazione tra coniugi. Questa la sintesi di una recente risposta dell'Agenzia delle entrate, ad un interpello presentato da un contribuente. L'istante fa presente all'Agenzia di aver acquistato un immobile con il futuro coniuge, beneficiando dell'agevolazione prima casa. Dopo aver contratto matrimonio in regime di separazione legale dei beni, i coniugi si sono consensualmente separati, con atto omologato dal Tribunale. Le clausole della separazione hanno disposto per l'istante l'acquisto della quota di proprietà del coniuge, ovvero il 50% dell'abitazione ex coniugale. Tale ultimo atto ha beneficiato dell'esenzione dall'imposta di registro normativamente prevista. Nel corso dell'anno 2022 ha sottoscritto una proposta di vendita dell'ex casa coniugale e successivamente ha acquistato un'altra abitazione, beneficiando nuovamente delle agevolazioni "prima casa". In quell'occasione non ha utilizzato il credito d'im-

posta in detrazione dall'imposta dovuta per tale ultimo atto. Per quest'ultimo, il notaio rogante non ha portato in detrazione alcun credito di imposta per l'acquisto della "prima casa", in quanto per l'atto di acquisto effettuato in conseguenza della separazione, non aveva pagato alcuna imposta di registro. Il contribuente chiede quindi di sapere se l'atto in esecuzione di una clausola inserita nell'accordo di separazione, comporti la decadenza della detrazione del credito d'imposta di registro a suo tempo versata. L'istante ritiene di poter portare in detrazione un credito di imposta pari al 50% dell'imposta di registro dallo stesso versata con il primo atto di acquisto per la sua quota parte, nella prossima dichiarazione dei redditi da presentare nel 2023. L'Agenzia ricorda che il credito d'imposta spetta al contribuente che acquisisce a qualsiasi titolo un'altra casa di abitazione non di lusso, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale in passato ha fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'Imposta di Registro e dell'Imposta sul Valore Aggiunto per la prima casa. L'ammontare del credito non può essere superiore all'im-

posta di registro o all'IVA dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. È possibile beneficiare del credito d'imposta in commento, anche nell'ipotesi in cui il contribuente proceda all'acquisto di una nuova abitazione, prima della vendita di quella già posseduta. Riepilogando, il credito d'imposta spetta al contribuente che acquista un nuovo immobile con le agevolazioni prima casa:

- se al momento dell'acquisto abbia ceduto (alienato), da non oltre un anno, la casa di abitazione acquistata con le agevolazioni;
- se la cessione dell'abitazione precedentemente acquistata con le agevolazioni, avviene entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.

Il credito d'imposta poi, può essere utilizzato in diminuzione dell'Irpef dovuta in occasione della presentazione della dichiarazione successiva al nuovo acquisto, ovvero, nella dichiarazione da presentare nell'anno in cui è stato effettuato il "riacquisto". Nel caso in cui il contribuente in-

tenda beneficiare del credito d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non è necessario specificare tale volontà nell'atto di compravendita. L'Agenzia pertanto, nel caso in commento ritiene che il contribuente maturi il diritto al credito d'imposta con l'acquisto agevolato della seconda abitazione, mentre l'atto con il quale ha acquistato la quota del 50% dell'ex coniuge, non si configura come acquisto di un nuovo immobile. Ovviamente, il contribuente deve procedere all'alienazione della ex casa coniugale, entro un anno dalla stipula dell'acquisto del secondo immobile, al fine di non decadere dall'agevolazione fruita per tale ultimo acquisto. L'Agenzia infine, ricorda che il credito d'imposta spetta fino a concorrenza dell'Imposta di Registro o dell'IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, che nel caso in esame è quella versata dal contribuente in occasione del primo atto di acquisto effettuato con l'ex coniuge.

CF

## Cedolare secca

### Discriminante l'attività esercitata e l'utilizzo dell'immobile

Il regime fiscale della cedolare secca, può essere applicato dalle persone fisiche e solo per i contratti di locazione che interessano immobili ad uso abitativo che vengono locati per finalità abitative. I locatori devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento degli immobili. Queste quindi le condizioni:

- la locazione deve riguardare fabbricati censiti nel catasto nella tipologia abitativa, quindi con categoria catastale A, escluso A10, o per i quali è stata presentata la domanda di accatastamento in tale categoria;
- l'immobile deve essere locato per finalità abitative.

In sintesi, il regime fiscale della cedolare secca è determinato anche dall'attività esercitata dal locatario e l'utilizzo dell'immobile locato. Il contratto di locazione stipulato con un conduttore che svolge un'attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dall'utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti, non può beneficiare della cedolare secca. Allo stesso modo, sono esclusi i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi ma locati per uso ufficio o promiscuo.

CT

### Immobili all'estero ed altro ancora...

I contratti di locazione inerenti immobili siti all'estero, non rientrano nel regime fiscale della cedolare secca. I redditi prodotti infatti, non rientrano tra i "redditi fondiari", ovvero, proprio quelli ai quali si riconduce il regime fiscale in commento, ma nei "redditi diversi". La rinuncia all'aggiornamento del canone già inserito nel contratto di locazione, non obbliga il locatore a comunicare all'inquilino la volontà di beneficiare del regime fiscale della cedolare secca. La rinuncia dell'aggiornamento a qualsiasi titolo del canone infatti, è condizione già rispettata al fine di beneficiare del regime agevolato. Per contro, la comunicazione per raccomandata deve essere inviata all'inquilino, se il contratto dispone, anche se non applicato, l'adeguamento del canone.

CF



## Spese sanitarie per persone con disabilità

### I documenti per avere l'Iva al 4% per l'acquisto del computer

Per comprare un computer, le persone con disabilità hanno diritto, su richiesta, ad applicare l'Iva agevolata al 4%. Oltre a questa, l'interessato può beneficiare della detrazione del 19% dall'Irpef. Per entrambi i benefici, il sussidio tecnico informatico, quale può essere il personal computer, deve essere riscontrato il collegamento funzionale con la specifica disabilità. Quest'ultimo prerequisite deve essere attestato dalla Commissione medica integrata con il verbale, che tra le altre cose, deve riportare l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali. Quindi, per beneficiare dell'aliquota Iva al 4%, al momento dell'acquisto dell'ausilio tecnico e informatico, l'interessato deve consegnare la copia del verbale di cui sopra, attestante l'invalidità funzionale permanente. Se il prerequisite (collegamento funzionale fra il sussidio tecnico o informatico e la menomazione

permanente) non risulta certificato, ad esempio perché rilasciato prima del 17 luglio 2020, può essere prodotto un certificato medico rilasciato dal medico curante, la cui copia deve essere presentata al momento dell'acquisto. Quest'ultimo certificato deve contenere l'attestazione per l'accesso al beneficio fiscale ed il riferimento all'articolo 1, del Decreto ministeriale 7 aprile 2021. La detrazione dall'Irpef spetta sull'importo pagato ed in alternativa alla persona con disabilità, può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa, a condizione che la prima sia fiscalmente a suo carico.

**Attenzione:** dal 2020 il diritto alla detrazione è condizionato al pagamento con sistemi tracciabili, quali bonifico bancario o postale, o altri sistemi di pagamento similari.

CT

## Locazione studenti universitari all'estero

### La detrazione Irpef in Italia

Il pagamento dei canoni derivanti da contratti di locazione, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, da diritto alla detrazione dall'Irpef del 19%, per un importo non superiore a € 2.633. L'appena citata detrazione, spetta anche agli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università situata in uno degli Stati dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. Nei casi appena citati, la detrazione in commento è

subordinata alla stipula o al rinnovo di contratti di locazione e di ospitalità, o di atti di assegnazione in godimento, senza alcun'altra indicazione. L'istituto che ospita lo studente però, deve rientrare tra gli enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Se invece l'ente ospitante non ha specificato l'assenza di finalità di lucro, per poter beneficiare della detrazione, l'interessato deve farsi rilasciare un'attestazione dallo stesso ente, dalla quale risulti che lo stesso ha le caratteristiche richieste dalla norma.

CT

**EH! VOI, PENSIONATE E PENSIONATI!**

Inps non vi manda più a casa il vostro prospetto annuale del certificato di pensione, lo rende disponibile solo sul sito internet e non per tutti è un'operazione semplice.

**Il Patronato INAC-Cia giunge in vostro soccorso! Vi fornirà tutte le informazioni sulla vostra pensione.**

**LO SAPETE?**  
L'importo della vostra pensione potrebbe non essere corretto, noi lo verificheremo. Avete diritti che non chiedete, solo perché nessuno vi spiega che esistono!

**IL PATRONATO INAC-CIA PUÒ FARE TUTTE LE VERIFICHE DEL CASO E SEGUIRE LA VOSTRA ISTANZA FINO AL SUCCESSO!**

Cercateci sul sito [www.inac-cia.it](http://www.inac-cia.it), compilate la vostra richiesta su "Resta sempre connesso" e verrete contattati dai nostri esperti a titolo completamente gratuito.

## Superbonus

*Niente beneficio per il vano cantina*

L'acquisto del vano cantina per installare l'ascensore condominiale per superare le barriere architettoniche, non rientra nei benefici del Superbonus. Questa la sintesi di una risposta dell'Agenzia delle entrate ad una richiesta di chiarimenti di un condomino. Quest'ultimo, composto da sei unità residenziali, intende effettuare interventi "trainanti" sulle parti comuni, tra i quali un intervento di coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali, rientranti nel Superbonus. Chiede quindi se l'installazione di un ascensore, quale intervento "trainato" di eliminazione delle barriere architettoniche, rientra nel medesimo Superbonus. In particolare, per la suddetta installazione, il condominio deve acquistare un locale destinato a cantina, attualmente di proprietà di uno dei condomini. L'acquisto si rende necessario per realizzare il vano motore e la fossa di termine corsa inferiore dell'ascensore. L'Agenzia dappi- ma ricorda che tra gli interventi trainati dagli

interventi di efficienza energetica, rientrano anche quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, inerenti ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3, comma 3, legge 104/92. I predetti interventi, rientrano nel Superbonus, anche qualora siano effettuati congiuntamente agli interventi antisismici. La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione di lavori sulle parti comuni o sulle singole unità immobiliari, quali ad esempio, la sostituzione pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici quali ad esempio servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento

di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici. Tra i lavori trainati, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute, anche prima dell'inizio dei lavori, per:

- la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori;
- l'acquisto dei materiali;
- l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione e gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.

L'elenco di cui sopra, non è tassativo, per cui possono essere compresi altri costi connessi all'intervento edilizio, quali, ad esempio, le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Invece, non sono agevolabili, ad esempio, i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori. In conclusione, il Superbonus spetta esclusivamente per le spese sostenute per la "realizzazione di specifici interventi", oltre che per quelle collegate strettamente alla realizzazione degli interventi stessi, tra le quali, non rientra il costo sostenuto per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto degli interventi, compreso il locale cantina da destinare a vano tecnico dell'ascensore.

CF

## Eliminazione barriere architettoniche

*La detrazione Irpef del 75% solo a precise condizioni*

La detrazione Irpef del 75%, prevista al momento solo per il 2022, spetta a condizione che gli interventi finalizzati al superamento ed all'eliminazione di barriere architettoniche, siano realizzati in edifici già esistenti. L'intervento poi, devono rispettare i requisiti indicati nel Decreto 236/1989: Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. L'agevolazione quindi, non può essere richiesta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile e per i lavori realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia.

CT

## Interventi di recupero del patrimonio edilizio

La detrazione Irpef del 50% per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, oltre al proprietario dell'immobile, spetta anche al titolare di un contratto di comodato. In quest'ultima ipotesi, il comodatario deve essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario concedente. Il consenso può essere acquisito in forma scritta anche dopo l'inizio dei lavori, ma deve essere comunque formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, nella quale l'interessato intende esercitare la detrazione in commento. Il presupposto fondamentale per poter beneficiare dell'agevolazione, è che l'atto attestante la disponibilità dell'immobile risulti già registrato al momento di avvio dei lavori, o al momento del pagamento delle spese che danno diritto alla detrazione, se precedente all'avvio dei lavori.

CT

## Genitori separati e detrazione figli a carico

Nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e affidamento congiunto dei figli, in mancanza di accordo tra le parti, la detrazione spetta nella misura del 50% a ciascuno dei genitori. Tuttavia, di comune accordo i genitori possono decidere di attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato. Questa possibilità consente di beneficiare per intero della detrazione per i figli a carico spettante, nel caso in cui uno dei genitori possiede un reddito basso, con un'imposta conseguente che non gli consentirebbe di ottenerla in tutto o in parte.

CT

## Detrazione per mutui cointestati

*Se uno dei mutuatari non ha diritto alla detrazione?*

In presenza di un mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, è prevista la detrazione dall'Irpef del 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori. La detrazione va calcolata sull'importo massimo di €4mila. Se il mutuo è cointestato, il limite massimo appena citato deve essere ripartito tra i mutuatari in base alle diverse percentuali individuabili nel contratto di mutuo. La ripartizione del limite di spesa deve essere effettuata anche quando uno dei mutuatari non ha diritto alla detrazione, non avendo la proprietà dell'immobile. L'unica eccezione è il caso di mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, ma a condizione che quest'ultimo abbia diritto alla detrazione.

CF

## Attività fisica adattata

*L'istanza per il credito d'imposta entro il 15 marzo 2023*

Il credito d'imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di "attività fisica adattata", è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2022. Possono usufruirne le persone fisiche che nel 2022 sostengono spese documentate per lo svolgimento di Attività Fisica Adattata (AFA), ovvero: "programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre

della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione". Il credito d'imposta è condizionato dalla richiesta da presentare telematicamente a partire dal 15 febbraio ed entro il 15 marzo 2023. Nell'istanza l'interessato dovrà indicare la spesa sostenuta. Le risorse stanziate sono predeterminate ed in base al rapporto tra queste e la somma complessivamente indicata dai contribuenti nelle istanze, consentirà all'Amministrazione finanziaria di quantificare la misura del credito d'imposta. Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese. Può essere utilizzato in compensazione senza scadenza.

CT

## Attività sportive dei ragazzi

*La detrazione dall'Irpef*

Le spese sostenute per far svolgere attività sportive ai ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, da diritto ai familiari di cui sono a carico fiscalmente, di beneficiare della detrazione del 19% dall'Irpef. Spetta per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La spesa va documentata tramite bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, da cui risulti la modalità tracciabile del versamento. Il documento che attesta la spesa deve riportare:

- residenza, codice fiscale;
- la causale del pagamento: iscrizione o abbonamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato;
- i dati anagrafici del ragazzo;
- il codice fiscale di chi effettua il versamento.

CT

- i dati identificati della struttura che ha percepito la somma: ditta, denominazione o ragione sociale o cognome e nome, se persona fisica; sede o



## Esenzione IMU per l'abitazione del coniuge

*Il pagamento delle bollette attesta la dimora abituale*

Con una recente sentenza, la Corte Costituzionale che ha affermato che ai fini IMU si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente risiede e dimora effettivamente, anche se il resto del nucleo familiare dimora in altro luogo. La portata del pronunciamento della Corte Costituzionale ha scatenato l'interesse dei contribuenti coniugi che abitano in case separate e che vedono quindi la possibilità di beneficiare dell'esenzione IMU per entrambe le abitazioni. La Corte però, ha anche affermato che per poter beneficiare dell'esenzione in commento, entrambi i coniugi devono poter dimostrare il rispetto delle predette condizioni: residenza e dimora effettiva. La condizione di residenza può essere certamente comprovata dalla certificazione comunale. Per il rispetto della condizione di dimora abituale, è necessario verificare alcune "sottocondizioni":

- intestazione e pagamento di bollette per utenze domestiche (acqua, luce e gas) con consumi congrui ad un'occupazione dell'abitazione che non per forza deve essere giornaliera;
- scelta ed assegnazione del medico di base;
- prove testimoniali ad esempio dei vicini di casa, o degli addetti alle consegne a domicilio.

Il contribuente IMU interessato, può adesso chiedere il rimborso dell'Imposta versata al Comune, nel limite prescrizione di cinque anni dalla data di versamento, per cui, faccia attenzione alla prossima scadenza del 16 dicembre, oltre la quale, potrà richiedere il rimborso a partire dall'acconto per il 2018.

CF





## Bancari

### Pensionamento anticipato di sette anni



Con un recente messaggio l'Inps fa chiarezza sulla novità del decreto Milleproroghe del 2021, in merito agli iscritti al Fondo di solidarietà del settore creditizio. Per i dipendenti degli istituti di credito, vi è quindi la possibilità di anticipare di sette anni il pensionamento, ma solo nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga entro il 30 novembre di quest'anno. Per coloro che cessano dal lavoro oltre tale data, valgono le ordinarie regole del Fondo: pensionamento anticipato con l'assegno straordinario di solidarietà, ma solo per cinque anni. I processi di ristrutturazione aziendale del Fondo di solidarietà del personale dipendente delle aziende del credito, inizialmente previsto per gli anni 2016 e 2017, viene esteso anche al 2022. Viene quindi

modificato il regolamento del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, nella parte relativa alla durata massima dell'assegno straordinario. Le aziende del settore creditizio, nell'ambito dei piani di agevolazione all'esodo, potranno utilizzare l'assegno per il sostegno al reddito per un periodo di sette anni e per prepensionare i lavoratori più anziani. L'agevolazione riguarda il personale che matura la pensione di vecchiaia o anticipata, entro i sette anni successivi all'ingresso nel Fondo. Restano escluse le prestazioni pensionistiche "speciali", quali Opzione donna, Quota 100 e Quota 102.

LUCIA CICCAGLIONE

## Anticipo TFS per i dipendenti pubblici

### Accordo quadro prorogato per altri 2 anni

Rinnovato per altri due anni l'accordo quadro che regola le condizioni per l'anticipo del Trattamento di Fine Servizio dei dipendenti pubblici. Lo rende noto il Ministero della Funzione Pubblica, con un comunicato con cui chiarisce che è stato firmato il decreto di proroga dell'accordo quadro per l'anticipo del TFS/TFR, già sottoscritto nel 2020 e con validità fino al 30 giugno 2022. La proroga dell'accordo consente ai dipendenti pubblici di ottenere un anticipo del TFS maturato, a condizioni economiche favorevoli, dalle banche che hanno aderito all'iniziativa. Nel settore pubblico sono previsti tempi di liquidazione particolarmente sfavorevoli: 12 mesi dalla

cessazione dal servizio, che salgono a 24 in caso di dimissioni e tempi ancora più lunghi se il lavoratore è andato in pensione con «Quota100» o altre forme di pensionamento anticipato. La norma riconosce all'ex dipendente, la possibilità di ottenere un anticipo del TFS maturato, nel limite massimo di € 45mila. Il beneficio è riconosciuto ai dipendenti pubblici che ottengono la pensione di vecchiaia, anticipata, Quota100 e Quota102. Sono escluse le pensioni Opzione donna, Ape sociale e i lavoratori del Comparto Difesa e Sicurezza.

LUCIA CICCAGLIONE

## Cumulo Pensioni

### Nel calcolo anche i periodi maturati presso le Casse professionali

Lo ha ribadito la Corte dei Conti del Trentino Alto Adige, confermando l'orientamento giurisprudenziale contrario alla posizione assunta dall'Inps. Per le pensioni da liquidare in regime di cumulo dei periodi assicurativi, anche i contributi accreditati presso le casse professionali concorrono al raggiungimento dei 18 anni di contributi entro la fine del 1995, al fine di determinare il sistema di calcolo della pensione: retributivo, contributivo, misto. I periodi di lavoro accreditati, purché non sovrapposti, indipendentemente dalla gestione previdenziale, incidono sulla determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione. La Corte dei Conti del Trentino Alto Adige ha accolto il ricorso di una contribuente contro la posizione assunta dall'Inps, che ha determinato l'importo della pensione con il sistema misto, anziché con il retributivo, più vantaggioso per la pensionata. La ricorrente è un medico che ha prestato la propria attività nel settore pubblico e nel privato. Quale dipendente iscritto all'Inps e quale

professionista iscritta alla Cassa Enpav, entro la fine del 1995 ha maturato complessivamente un'anzianità contributiva di oltre 19 anni non sovrapposti. Secondo l'Inps i contributi accreditati nella Cassa professionale non dovevano essere considerati, pertanto ha liquidato la pensione con il sistema misto. La Corte dei Conti ha invece riconosciuto il diritto della dottoressa a considerare anche i contributi accreditati presso la Cassa, richiamando i principi del cumulo pensionistico. Il cumulo consente al lavoratore di considerare tutti i periodi di lavoro accreditati presso differenti gestioni previdenziali, al fine di vedersi riconoscere un'unica pensione, che dovrà essere liquidata secondo le regole di calcolo previste da ciascuna gestione, in base alle rispettive retribuzioni di riferimento. La pensione viene quindi liquidata con il sistema retributivo ove applicabile e per i periodi successivi al 1° gennaio 2012, con il solo il sistema contributivo.

SR

## Pensione del personale della scuola

### Scadenze e requisiti

La Riforma Fornero ha inciso profondamente nel sistema pensionistico del personale docente ed amministrativo ATA. Per poter ottenere la pensione anticipata, salvo modifiche che verranno apportate dal Governo in carica, nel 2023 saranno necessari 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne, a prescindere dall'età anagrafica. Dalla data di maturazione dei suddetti requisiti, per l'effettivo pensionamento gli interessati dovranno attendere tre mesi della "finestra di uscita". Per ottenere la pensione di vecchiaia, occorrono 20 anni di contributi e 67 anni, di età, sia per uomini che per donne. Sia il requisito per la pensione di vecchiaia che per la pensione anticipata, può essere raggiunto entro il 31 dicembre 2023; la decorrenza della pensione sarà comunque dal 1° settembre dello stesso anno. I più "fortunati", possono comunque andare in pensione rispettando i requisiti ante Riforma Fornero, se perfezionati entro il 2011. Le donne, possono poi andare in pensione tramite "Opzione donna", se hanno almeno 58 anni di età, maturati entro il 2021 ed almeno 35 anni di contributi entro lo stesso anno. Alcuni lavoratori possono usufruire di "Quota100", ovvero, almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 2021. Per il 2022, possono poi fruire di "Quota102", se hanno almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi entro la fine di quest'anno. A prescindere da quale sarà la scelta del lavoratore, il personale scolastico nel ruolo docenti ed ATA, per poter andare in pensione quest'anno avrebbe dovuto inviare tramite il portale Polis del MIUR, la domanda di dimissioni online, entro il 21 ottobre scorso. Per i dirigenti scolastici la scadenza è fissata al 28 febbraio del prossimo anno. Gli stessi termini di cui sopra valgono per richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time e per le istanze di permanenza in servizio oltre il limite di età. Il Patronato INAC è a disposizione per la consulenza pensionistica e per l'inoltro delle istanze telematiche.

SR

## Pensioni

### L'indennità «De Maria» entra nella base pensionabile

L'indennità di perequazione corrisposta al personale universitario dislocato presso aziende ospedaliere universitarie o strutture convenzionate, concorre ai fini della determinazione della misura del trattamento di buonuscita, ancorché il personale distaccato non presti attività di assistenza sanitaria. La problematica interessa i professori, i ricercatori universitari e le figure equiparate, che in aggiunta all'attività didattica e di ricerca, svolgono attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliere universitarie o strutture convenzionate. Questi soggetti, oltre al trattamento economico da parte dell'Università, beneficiano di un trattamento aggiuntivo a carico della struttura sanitaria, graduato in relazione alle responsabilità connesse agli incarichi ed ai risultati ottenuti nell'attività. Il trattamento perequativo (detto «De Maria»), originariamente non era utile sia ai fini della determinazione dell'importo della pensione, che della buonuscita. Il criterio sopra esposto però, è «generalizzato», nel senso che vale a prescindere dallo svolgimento di attività di assistenza sanitaria in senso stretto e questo evita disparità di trattamento fra dipendenti che svolgono la medesima attività. La «pensionabilità dell'indennità perequativa» non può essere limitata al solo personale impegnato nell'attività di assistenza sanitaria. La natura dell'indennità e la portata della disposizione, si trasferisce a tutto il personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, compreso quello impegnato in attività amministrative.

SR

## Personale sanitario in pensione con Quota 100

### Cumulo con i redditi da lavoro autonomo fino al 2023

L'Inps disciplina il cumulo dei redditi da lavoro autonomo percepiti dal personale sanitario in pensione, richiamato in servizio per fronteggiare l'emergenza Covid. I redditi saranno cumulabili con le pensioni fino alla fine del 2023. La novità interessa gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, assegnati ad ex dirigenti medici, veterinari e sanitari, personale del ruolo sanitario del comparto sanità, operatori socio-sanitari. Questi soggetti potranno accettare incarichi di durata massima di sei mesi e fino alla fine del prossimo anno, cumulando il compenso percepito con la pensione, anche se per queste ultime il cumulo sarebbe escluso. I pensionati con «Quota100» e «Quota102» quindi, non hanno nulla da temere. Meno che mai i titolari di pensione di vecchiaia ed anticipata, già cumulabili con altri redditi. L'incumulabilità è invece confermata per i pensionati ex lavoratori "precoci", "4tisti" e titolari di Ape sociale.

LUCIA CICCAGLIONE



## Previdenza complementare

*Nel pubblico impiego scatta la regola del silenzio assenso*

Accordo tra l'ARAN e le Organizzazioni sindacali, sulla regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio assenso e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore. Iscrizione tacita al fondo della previdenza complementare Perseo-Sirio per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che rientrano nel regolamento del Fondo, assunti dal 2 gennaio 2019. Lo rende noto l'Inps in un recente messaggio in cui regola i flussi di comunicazione tra amministrazioni ed Istituto. Gli interessati avranno 6 mesi di tempo dall'assunzione per comunicare, eventualmente, una diversa volontà. In caso contrario saranno iscritti d'ufficio al Fondo, salvo diritto di recesso da esercitarsi entro i successivi 30 giorni dall'adesione. La novità riguarda i dipendenti dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e degli Enti pubblici non economici,

dell'ENAC, del CNEL, delle Università e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, delle Agenzie Fiscali, nonché di tutte le Amministrazioni richiamate negli accordi istitutivi del Fondo stesso. Gli aderenti conferiscono al Fondo le quote di Tfr ogni anno, insieme ad un contributo aggiuntivo datoriale ed un contributo personale. Un accordo analogo interesserà a breve anche il personale scolastico, per l'iscrizione al Fondo Espero. Previsto un periodo transitorio per chi è stato assunto tra il 2 gennaio 2019 ed il 16 settembre 2021, data di entrata in vigore dell'Accordo. Per questi lavoratori, i 6 mesi decorrono dalla data di comunicazione dell'informativa che dovrà essere fornita dalla PA all'interessato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo.

LUCIA CICCAGLIONE



## Assegno Unico Universale

*Spetta anche ai lavoratori extracomunitari?*

Condizione che rispettino alcune prescrizioni, l'AAU, l'Assegno Unico Universale che per moltissimi lavoratori ha sostituito l'assegno familiare, spetta anche agli extracomunitari. La principale prescrizione, è il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o del permesso di lavoro subordinato o stagionale di durata almeno semestrale. Per questi ultimi, spetta per l'assistenza ai minori o per permessi concessi in virtù di casi "speciali". Sono esclusi i titolari di permesso di "attesa occupazione", o che sono nel nostro Paese per motivi di studio, visite, affari, turismo. Per quanto attiene il diritto all'AAU, sono equiparati ai cittadini italiani gli apolidi, i rifugiati politici, i titolari di protezione internazionale, i titolari di Carta Blu cioè altamente qualificati, i lavoratori del Marocco, Algeria e Tunisia, i lavoratori stranieri non appartenenti all'UE, che esercitano in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo. Il diritto può essere esercitato anche con permesso di soggiorno in scadenza, a condizione che venga rinnovato. Secondo quanto comunicato dall'Inps con una recente circolare, il diritto all'AAU decade solo in caso di revoca, annullamento, o di mancato rinnovo per ragioni gravi.

GIROLAMO CECI

## NASpI ai giornalisti

*Dal 2024 regole uguali agli altri dipendenti*

Fino a tutto il 2023, le regole e le modalità di richiesta dell'indennità di disoccupazione e mobilità per i giornalisti dipendenti, resteranno quelle previste dal Regolamento Inpgi, anche se l'inoltro delle domande passa dalla procedura Inps. Dal 2024, i giornalisti dipendenti verranno parificati ai lavoratori dipendenti già gestiti dall'Inps. La richiesta dell'indennità di disoccupazione ordinaria dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, o dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso. La prestazione decorrerà dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o del preavviso. Se la domanda è presentata oltre il 60° giorno, decorrerà dal giorno successivo alla presentazione della domanda e per il solo periodo residuo ancora spettante. I documenti necessari alla richiesta sono:

- documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro: lettera di licenziamento o modello "DIS 2 - certificazione del datore di lavoro attestante l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro";
- ultime buste paga;
- copia dei relativi contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contratti di lavoro nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- compilazione modello "DIS 3" mensile, attestante la continuità dello stato di disoccupazione;
- dichiarazione relativa alle coordinate bancarie;
- modulo domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla prestazione di disoccupazione.

GIROLAMO CECI



## Reddito di cittadinanza

*I reati in caso di indebita percezione*

Chi lavora in nero al fine di ottenere o mantenere il Reddito Di Cittadinanza, o omette di dichiarare somme ottenute da vincite, ancora omette di dichiarare la detenzione carceraria di uno dei componenti il nucleo familiare, o utilizza dichiarazioni o documenti falsi attestanti cose non vere, è punibile con la reclusione da due a sei anni. Questa la sintesi di una recente sentenza della Corte di Cassazione. I suddetti comportamenti omissivi, possono integrare, oltre ai reati contro la fede pubblica, anche il reato di truffa. Da uno a tre anni, è la pena che rischia chi omette di comunicare le variazioni reddituali o del patrimonio, rilevanti ai fini della riduzione o revoca del RDC. Le ipotesi delittuose sopra citate, possono concorrere con il reato di truffa ove

sia accertato l'intento fraudolento del cittadino, ovvero, la presenza di raggiri ed artifici preordinati al fine di ottenere o mantenere il RDC. In recenti pronunce, la Cassazione ha messo in luce il reato di estorsione nei confronti del coniuge intestatario del RDC, qualora quest'ultimo venga minacciato dall'altro coniuge, intimandole con la forza a consegnargli il denaro prelevato dalla Carta RDC. L'uso "illegittimo" della Carta porta l'autorità giudiziaria al sequestro preventivo della suddetta, al fine di evitare di aggravare o protrarre le conseguenze di uno o più reati.

GIROLAMO CECI

*Le proposte di lavoro anche direttamente da datori di lavoro privati*

I componenti maggiorenni del nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza sono tenuti a stipulare presso i Centri per l'impiego, il "Patto per il Lavoro", che li impegna ad accettare una di non oltre due offerte di lavoro. Sono fatti salvi casi di esonerazione quali, corsi di studio o perfezionamento, trattamenti pensionistici, disabilità. In caso di rinnovo del RdC, dopo i primi 18 mesi il percettore deve accettare la prima offerta di lavoro congrua ricevuta. La congruità si valuta in base ad alcuni requisiti:

- la retribuzione offerta deve essere superiore di almeno il 10% dell'importo del RdC;
- l'esperienza, le competenze, la distanza, i tempi di trasferimento, anche usando mezzi pubblici. Congrua, ad esempio, è l'offerta di un lavoro a tempo determinato

o parziale, nonché la prima offerta di lavoro a tempo indeterminato in una sede entro 80 chilometri, o che dista 100 minuti di viaggio dalla residenza. Con la conversione in legge del decreto legge 50/2022, è previsto che il requisito della congruità dell'offerta si configura anche se la stessa offerta, in aggiunta dei Centri per l'impiego e soggetti accreditati, viene effettuata da un datore di lavoro privato. L'eventuale diniego del percettore del RdC, dovrà essere comunicata dal datore privato al Centro per l'impiego competente per territorio, che eventualmente si attiverà per la decadenza del beneficio.

GIROLAMO CECI

## Vigili del fuoco

*Rinnovato il contratto*

È stato siglato il 22 febbraio l'accordo tra Governo e sindacati relativo al rinnovo del contratto collettivo di lavoro del personale dipendente del Corpo dei Vigili del Fuoco, personale dirigente e non, per il triennio 2019/2021. Il rinnovo sarà attuato con provvedimenti in vigore dal 1° settembre 2022 e interessa 1.600 dirigenti e 35mila unità lavorative non dirigenziali. Il rinnovo riconosce un aumento nella misura del 4,26% sullo stipendio erogato al 1° gennaio 2019, che si realizza per i dirigenti in una cifra in media pari a circa € 153 lordi/mese, di cui € 118 quale indennità fissa e continuativa, che raggiunge € 346 lordi/mese, dei quali € 264 euro quale trattamento accessorio. Il rinnovo per il personale non dirigente invece consiste in un aumento di € 117 lordi/mese, di cui € 90 sul trattamento fisso e continuativo. Nel processo di armonizzazione del Corpo dei Vigili alle Forze di Polizia, è previsto un ulteriore aumento definito dalla legge di bilancio 2022. Il rinnovo del contratto per la parte di voci fisse e continuative comporta un aumento della base pensionabile. Presso gli uffici del Patronato INAC gli interessati possono trovare la consulenza gratuita della verifica del diritto a pensione e relativo calcolo dell'importo.

SR



## Malati terminali: Non c'è diritto automatico all'indennità di accompagnamento

Arribarlo è la Corte di Cassazione, ritenendo come presupposto necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, una situazione debilitante tale da impedire le normali attività della vita quotidiana. Non può essere accolta quindi la richiesta di chi, affetto da malattia terminale per cui è certa e vicina la sopravvenienza della morte, ha bisogno di assistenza, ad esempio, per essere curato in casa. Escluso quindi il caso di una persona che, a causa dell'avanzato stato della malattia, è in prossimità del decesso e necessita non solo di un aiuto quotidiano per le prime necessità, ma anche di un sostegno terapeutico domiciliare. In tale ipotesi, infatti, secondo i giudici della Cassazione, la continua assistenza non risulta finalizzata a consentire il compimento degli atti quotidiani del vivere, tra i quali l'alimentazione, la pulizia personale, la vestizione, ma a fronteggiare "un'emergenza terapeutica", consistente in cure domiciliari, talvolta pal-

liative. La pronuncia interviene a seguito di ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello di Napoli presentato dagli eredi di un malato oncologico terminale, purtroppo deceduto nel frattempo, al quale l'Inps aveva negato l'indennità di accompagnamento. La ragione dell'indennità di accompagnamento, secondo la Corte, si fonda sull'esigenza di incentivare l'assistenza domiciliare della persona invalida, in luogo di un onere ben più gravoso in capo allo Stato, come quello del ricovero in strutture pubbliche, con un risparmio in termini di spesa sociale. E' altrettanto consolidato tuttavia, l'altro orientamento giurisprudenziale, in base al quale la presenza di malattie gravi senza una prognosi sulla vicinanza temporale della morte, non escludono il diritto all'indennità di accompagnamento.

TATIANA SANROCCHI

## Invalità civile

### Verifiche sui redditi del 2018

L'invalità civile e l'assegno sociale sono prestazioni assistenziali collegate al reddito del percipiente. Per averne diritto, il reddito dell'interessato non deve superare determinati limiti stabiliti dalla legge. Proprio per questo, il titolare dell'invalità ha l'obbligo di comunicare ogni anno all'Inps la propria situazione reddituale, a meno che non abbia già presentato la dichiarazione dei redditi o il modello RED. In caso di omissione, l'interessato rischia la sospensione della prestazione. Nei giorni scorsi l'Inps ha iniziato ad inviare le raccomandate per informare circa 36mila soggetti, beneficiari di pensione di inabilità, assegno mensile di assistenza, pensione ai ciechi civili, pensione ai sordi, assegno sociale, nella fascia di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi, che se non comunicano entro 60 giorni i redditi percepiti nel 2018, la prestazione verrà sospesa. In prima battuta la sospensione interesserà una prima mensilità ed automaticamente verrà inviata una ulteriore raccomandata per sollecitare la comunicazione della situazione reddituale, da effettuare entro 120 giorni tramite ricostituzione reddituale. In mancanza di riscontro a questo secondo sollecito, la prestazione sarà definitivamente revocata e saranno recuperate le somme erogate dal 2018 al 2022. Anche i titolari di assegni sociali o pensioni sociali di età inferiore a 80 anni al 31/12/2018 riceveranno dall'Inps la medesima richiesta di cui sopra, ma in caso di mancato riscontro entro 60 giorni, l'Inps recupererà quanto erogato.

### L'Inps semplifica le procedure

Semplificazione in arrivo per le procedure previste per il riconoscimento dell'invalità civile. Grazie anche ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'Inps ha annunciato che migliorerà la qualità del servizio e ridurrà gli oneri burocratici a carico delle persone fragili. Questi gli obiettivi:

- velocizzare e automatizzare il processo per la liquidazione dei sostegni economici;
- offrire informazioni aggiornati a tutti gli attori coinvolti nel processo di verifica e procedimento;
- rendere disponibile al personale medico, informazioni utili per la valutazione dello stato d'invalità, utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale.

La trasmissione della documentazione sanitaria online e la convocazione a visita di verifica del cittadino, solo nel caso in cui la stessa non è sufficiente, o non permette una completa ed esauriente valutazione dello stato sanitario, rappresenta già un punto di svolta in termini di semplificazione. Nel 2021, circa l'84% delle domande di indennità di accompagnamento sono state liquidate in modalità automatica e nel primo trimestre del 2022, sono già 320mila le istanze istruite con tale procedura. I già operativi "Sportello Mobile", che interessa le persone con disabilità e gli anziani e lo "Sportello Voce", dedicato a chi ha disabilità uditive, saranno integrati in un'unica applicazione, con l'aggiunta di nuove funzionalità: riconoscimento automatico del numero telefonico, centralino in cloud, assistenza video e chatbot.

ALESSANDRA FACENNA

## Bonus € 200 e € 150

### Non previsto per i titolari della sola indennità di accompagnamento

**B** **O** **N** **U** **S** Nel mese di luglio, l'Inps ha erogato il bonus di € 200, ai pensionati, ai titolari di assegno sociale o pensione sociale, ai titolari di assegno per invalidità civile, ciechi e sordomuti. Il contributo una tantum contro il "caro-prezzi", non è stato erogato invece a chi percepisce esclusivamente l'indennità di accompagnamento. La legge infatti, attribuisce all'Inps il compito di erogare il bonus ai pensionati, lasciando al datore di lavoro la competenza ad occuparsi dell'una tantum per i lavoratori percettori dell'indennità di accompagnamento, per rapporti di lavoro in essere al 30 giugno scorso. Nel silenzio della legge, che nulla dice su chi percepisce soltanto l'indennità di accompagnamento, al momento è certo solo che l'Inps non ha colpe. In assenza di un rapporto di lavoro dipendente attivo al 30 giugno 2022, quindi, l'invalido deve verificare se rientra in una delle altre categorie previste dalla legge per ottenere l'una tantum, ad esempio, lavoratore parasubordinato, disoccupato, autonomo, ecc.

TATIANA SANROCCHI

**PATRONATO INAC**  
ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI

## Vieni a trovarci nei Centri Servizi alla Persona

CAPIA  
CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA

AGRIGENTO	Via Imera, 135 - Tel 0922 21420 - Fax 0925 404168	MODENA	Via Santi, 14 - Tel 059 827620 - Fax 059 330555
ALESSANDRIA	Via Mazzini, 33 - Tel 0131 236225	NAPOLI	Via Nazionale, 375 - Torre Del Greco - Tel 081 8475809
ANCONA	Via Scrima, 14 - Tel 071 2800394 - Fax 071 2805794	NOVARA	Via Ravizza, 10 - Tel 0321 398217 - Fax 0321 612524
AOSTA	St. Christophe Fraz. Gerardin, 17 Tel 0165 235105 - Fax 1786077792	NUORO	Via Iglesias, 93 - Tel 0784 35965-39472 - Fax 0784 257241
AREZZO	Viale Baldaccio D'anghiari, 27/31 Tel 0575 21223 - Fax 0575 24920	ORISTANO	Via Lazio, 90 - Tel 0783 303431 - Fax 0783 768868
ASCOLI PICENO	Via Montecassino, 9/11 - Tel 0736 46182 - Fax 0736 352162	PADOVA	Via della Croce Rossa, 112 - Tel 049 8070011 - Fax 049 8070651
ASTI	Piazza Alfieri, 61 - Tel 0141 594320 - Fax 0141 595344	PALERMO	Via Remo Sandron, 63 - Tel 091 345878 - Fax 091 348061
AVELLINO	Piazza D'armi, 2/F - Tel 0825 326756 - Fax 0825 23463	PARMA	Viale Fratti, 22/A - Tel 0521 701016 - Fax 0521 273801
BARI	P.zza Europa, 23 - Bari San Paolo - Tel e Fax 080 580445 - Fax 080 580606	PAVIA	Via San Paolo, 16/18 - Tel 0382 27605
BELLUNO	Via Masi Simonetti, 19 - Tel 0437 944377 - Fax 0437 942148	PERUGIA	Via Orazio Tramontani, 8 - Ponte San Giovanni - Tel 075 500255 - Fax 075 5002953
BENEVENTO	Via Delle Puglie, 34 - Tel 0824 481618 - Fax 0824 22721	PESARO	Piazza Garibaldi, 16 - Tel 0721/64446-34221-35088 - Fax 0721 32605-34221
BERGAMO	(Gorle) Via Roma, 85 - Zona Celadina - Tel 035 214247 - Fax 035 222017	PESCARA	Via Milano, 19 - Tel 085 28403 - Fax 085 4229361
BIELLA	Via Galimberti, 4 - Tel 015 84618 - Fax 015 8461830	PIACENZA	Via C. Colombo, 35 - Tel 0523 606081 - Fax 0523 594542
BOLOGNA	Via Bigari, 5/2 - Tel 051 6314413 - Fax 051 6314444	PISA	Via Malasomma, 22 - Tel 050 974065 - Fax 050 985842
BRESCIA	Via Valcamonica, 17/A - Tel 030 3770444 - Fax 030 3757234	PISTOIA	Via Enrico Fermi, 1/A - Tel 0573 535402 - Fax 0573 535422
BRINDISI	Via Marco Aurelio, 20 - Tel 0831 521536 - Fax 0831 195013	PORDENONE	Via G. Galilei, 21 - Tel 0434/89657
CAGLIARI	Via XX Settembre, 9 - Tel 070 673718 - Fax 070 660796	POTENZA	Viale dell'Edilizia, Lotto E - Tel 0971 476409 - Fax 0971 594702
CALTANISSETTA	Piazza Marconi, 12 - Tel 0934 21036 - Fax 0934 582685	PRATO	Piazza San Francesco, 8 - Tel 0574 33673 - Fax 0574 33973
CAMPOBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - Tel 0874 418808 - Fax 0874 412583	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 - Tel 0932 644957 - Fax 0932 254871
CASERTA	Via Renella, 36 - Tel 0823 326755 - Fax 0823 356891	RAVENNA	Via Faentina, 106 - Tel 0544 460182 - Fax 0544 463114
CATANIA	Via A. Di Sangiuliano, 349 - Tel 095 7306411	REGGIO CALABRIA	Via Argine DX Calopinaci, 1/P - Tel 0965 29013 - Fax 0965 29013
CATANZARO	Vico II De Grazia, 4 - Tel 0961 748161 - Fax 0961 701486	REGGIO EMILIA	Viale Trento e Trieste, 14 - Tel 0522/514516 - Fax 0522 514407
CHIETI	Via Maiella, 87 - Tel 0871 65939 - Fax 0871 404322	RIETI	Via Comotti, 11 - Tel 0746 257078
COMO	Via Morazzone, 4 - Tel 031 264561 - Fax 031 307655	RIMINI	Via Matteucci, 4 - Tel 0541 54284 - Fax 0541 21768
COSENZA	Viale Trieste, 53/A - Tel 0984 22348	ROMA	Via E. D'onofrio, 67 - Tel 06 40800610/617 - Fax 06 40501161
CREMONA	Via Cappuccini, 4/B - Tel 0372 30288 - Fax 0372 413863	ROVIGO	Via della Costituzione, 4/Z - Tel 0425 21442 - Fax 0425 21761
CROTONE	Viale Stazione Centro Il Granaio - Piano 2 - Scala B - Tel 0962 25705 - Fax 0962 26237	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - Tel 089 231814
CUNEO	Piazza Galimberti, 1/C - Tel 0171 67978 - Fax 0171 691927	SASSARI	Via Carlo Felice, 50/B - Tel 079 235516 - Fax 079 238658
ENNA	Via Pergusa, 110 - Tel 0935/576719 - Fax 0935/502356	SAVONA (ALBENGA)	Loc. Torre Pernice, 15 - Albenga - Tel 0182 542926 - Fax 0182 544065
FERRARA	Via Bologna, 592/A - Tel 0532 978550 - Fax 0532 977103	SIENA	Viale Sardegna, 37 - Tel 0577 203730 - Fax 0577 203729
FIRENZE	Via Nardi, 39 - Tel 055 233801 - Fax 055 2001578	SIRACUSA	Via Tripoli, 9 - Tel 0931 60868 0931 - Fax 11850490
FOGGIA	Via Fiume, 40 - Tel 0881 580449 - Fax 0881 561308	TARANTO	Corso Italia, 377 - Tel 099 7302504 - Fax 099 7302504
FORLÌ CESENA	Via Rasi Spinelli, 160 - Tel 0547 29185 - Fax 0547 610290	TERAMO	Via Panfilo Gammelli, 8/10 - Tel 0861 244452 - Fax 0861 253793
FROSINONE	Via F. Brighindi, 39 - Tel 0775 251773	TERNI	Via Campo Fregoso, 72 - Tel 0744 421649 - Fax 0744 403842
GENOVA	Via Vallecchiara, 17/R - Tel 010/9994648 - Fax 010/2512946	TORINO	Via Onorato Vigliani, 123 - Tel 011 6164201 - Fax 011 6164298
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - Tel 0481 523058/9 - Fax 0481 522599	TRAPANI	Via Aceste, 15 - Tel 0923/612065 - Fax 0923/612065
GROSSETO	Via Monte Rosa, 178 - Tel 0564 452398 - Fax 0564 454916	TRENTO	Via Maccani, 199 - Tel 0461 420969 - Fax 0461 422259
IMOLA	Via Fanin, 7/A - Tel 0542 646111 - Fax 0542 643348	TREVISO	Via Noalese, 75 - Tel 0422 260118 - Fax 0422 260419
IMPERIA	Via T. Schiva, 48 - Tel 0183 291801	TRIESTE	Via Carlo Ghega, 2 - Tel 040 362901 - Fax 040 361389
ISERNIA	Corso Risorgimento, 106 - Tel 0865 290707	UDINE	Via Pradamano, 2 - Tel 0432/521478 - 0432/520561
LA SPEZIA	Piazzale Kennedy, 27 - Tel 0187 21998	VENEZIA	Via Durando, 14/A - Marghera - Tel 041 924177 - Fax 041 5381819
L'AQUILA	Via Montorio al Vomano, 2 - Tel 0862 24030 - Fax 0862 61268	VERBANO	Via San Bernardino, 31/E - Tel 0323 52801 - Fax 0323 52801
LATINA	Via Napoleone Bonaparte, 25 - Tel 0773 624344 - Fax 0773 602089	VERBANIA CUSIO OSSOLA (DOMODOSSOLA)	Via Amendola, 9 - Tel 0324 243894
LECCE	Piazza Mazzini - Galleria 36 - Tel 0832 443411 - Fax 0832 443422	VERCELLI	Via San Salvatore, Angolo Via Manara - Tel 0161 54597 - Fax 0161 251784
LECCO (MERATE)	Via Statale, 5/7 - Tel 039 9900553	VERONA	Via Sommacampagna, 63/E - Tel 045 8626248 - Fax 045 8622317
LIVORNO	Piazza D. Manin, 4 - Tel 0586 898039 - Fax 0586 219345	VIBO VALENTIA	Via C. Alvaro, 20 - Tel 0963 45664 - Fax 0963 45293
LODI	Via Nino Dall'Oro, 6 - Tel 0371 420440	VICENZA	Viale dell'Oreficeria, 38 - Tel 0444 962563/4 - Fax 0444 289733
LUCCA	Viale Carlo Del Prete, 347 - Tel 0583 58951	VITERBO	Viale Bruno Buozzi, 34 - Tel 0761 340702 - Fax 0761 328879
MACERATA	Via dei Velini, 147 - Tel 0733 261976 - Fax 0733 232579	SVIZZERA Zurigo	Hohlstr., 190 Tel 0041-44-510.64-90 0041-433221713 0041-433221714 - e-mail: inaczurigo@cia.it
MANTOVA	Via Imre Nagy, 46 - Tel 0376 368865 - Fax 0376 220753	U.S.A. Rhode Island	Cranston Rhode Island, 897 B - Cranston Street Tel 4019427770 4019427884 - e-mail: inacnorthamerica@cia.it
MASSA CARRARA	Via San Sebastiano, 27 - Massa - Tel 0585 1811271	ALBANIA	Tirana Lajta 21 Dhjeteri Rruga Frederik Shiroka, Kati I (mbi K.M.Y) Tel 0035544507094 003556 9636825 349-7283710 - e-mail: inacalbania@cia.it
MATERA	Via Torraca, 9 - Tel 0835 333031		
MESSINA	Via Maddalena Is. 147, 13 - Tel 090 2930510 - Fax 090 2935109		
MILANO	Viale Coni Zugna, 98 - Tel 02 5811895		

